

COMUNE DI CAMERANO



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI (art. 1, comma 668, della Legge n. 147/2013)

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 14/07/2014)

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	4
ART. 2 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.....	4
ART. 3 ISTITUZIONE DELLA TARIFFA	4
ART. 4 PRESUPPOSTI DELLA TARIFFA COMUNALE E MODALITÀ DI COMPUTO DELLE SUPERFICI.....	4
ART. 5 SUPERFICI ED AREE NON SOGGETTE A TARIFFA	6
ART. 6 TERMINI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA.....	7
 CAPO II DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	 8
ART. 7 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA – SOGGETTO GESTORE.....	8
ART. 8 SOGGETTI PASSIVI	8
ART. 9 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE.....	9
ART. 10 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE.....	11
ART. 11 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	13
 CAPO III MODALITA' GESTIONALI.....	 14
ART. 12 TRIBUTO AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE	14
ART. 13 ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI UTENTI - ATTIVAZIONE E CESSAZIONE DELL'UTENZA.....	14
ART. 14 TARIFFA GIORNALIERA.....	16
 CAPO IV AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI	 17
ART. 15 AGEVOLAZIONI PER LA COLLABORAZIONE ATTIVA.....	17
ART. 16 RIDUZIONI TARIFFARIE	17
ART. 17 AGEVOLAZIONI IN FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO.....	18
 CAPO V RISCOSSIONE, CONTROLLI E SANZIONI.....	 19
ART. 18 RISCOSSIONE DELLA TARIFFA.....	19
ART. 19 VERIFICHE E CONTROLLI.....	19
ART. 20 SANZIONI.....	21

ART. 21	AUTOTUTELA.....	21
ART. 22	RISCOSSIONE ORDINARIA.....	22
ART. 23	RISCOSSIONE COATTIVA.....	22
ART. 24	CONTENZIOSO.....	23
ART. 25	RITARDATO PAGAMENTO.....	23
ART. 26	RIMBORSI.....	23
ART. 27	TASSE, IMPOSTE ED ADDIZIONALI.....	23
ART. 28	IL TRATTAMENTO DEI DATI	23
CAPO VI	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	25
ART. 29	NORME TRANSITORIE	25
ART. 30	NORME FINALI	25
	ALLEGATO 1.....	26

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tariffa, avente natura non tributaria, quale corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizi accessori, ai sensi dall'art. 1, comma 668, della Legge n. 147/2013 e s.m.i. nonché di quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446.
2. A tal fine nel territorio comunale sono stati realizzati sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico come meglio specificati nei successivi articoli e nell'Allegato 1.

Art. 2

Gestione dei Rifiuti Urbani

1. La gestione dei rifiuti urbani, attività qualificata di pubblico interesse, è svolta in regime di privativa ed è estesa a tutto il territorio comunale. Essa comprende la raccolta, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/06, oltre che dal Regolamento comunale per la gestione del servizio.
2. La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione rifiuti urbani ed assimilati secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della Legge n. 147/2013 (qui di seguito chiamato semplicemente "Gestore").

Art. 3

Istituzione della tariffa

1. A decorrere dall'01/01/2014 è istituita sul territorio comunale la tariffa rifiuti di natura corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, della Legge n. 147/2013 e s.m.i. per la copertura integrale dei costi del servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, svolto con le modalità di cui al Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 4

Presupposti della tariffa comunale e modalità di computo delle superfici

1. La tariffa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, come meglio specificato nei successivi commi, a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Sono quindi soggette alla tariffa:
 - a) le superfici di tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio;

- b) le aree coperte con strutture rimovibili (stand, ecc.), le aree coperte anche se aperte su almeno un lato quali, a titolo esemplificativo, porticati e chiostri; sono parimenti soggetti a tariffa balconi, terrazze e verande se chiusi completamente da strutture fisse, tettoie di protezione per merci o materie prime e di effettiva produzione di rifiuto;
- c) Le aree scoperte ad uso privato o pubblico soggette alla tariffa sono quelle operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una attività (a titolo di esempio, i campeggi, i parcheggi, i dancing, i depositi di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione, i distributori di carburante ad eccezione delle aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli nelle stazioni servizio carburanti medesime);

3. Relativamente ai locali si precisa che:

- a) per locali adibiti ad uso abitativo, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, scale) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale (esempio: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni ecc.);
- b) per i locali diversi dall'uso abitativo sono computate le superfici di tutti i locali, principali di servizio, destinati all'esercizio dell'attività ad esclusione delle superfici destinate alla produzione di rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere i produttori a proprie spese, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Il divieto di assimilazione si estende ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati alle aree di produzione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 .
- c) Per gli impianti sportivi coperti o scoperti, sono soggetti a tariffa gli spogliatoi ed i servizi e in genere le aree destinate al pubblico, restando esclusa l'area dove si esercita l'attività sportiva.

4. Ai fini dell'attività di accertamento e fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabili alla Tariffa di cui al comma 2, ai sensi del comma 645, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con le esclusioni di cui al comma precedente. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della Tariffa decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sedi di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013. La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- a) La superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, escludendo i balconi e le terrazze non chiusi.
- b) La superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

- c) Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
- d) In caso di impossibilità di delimitare le superfici produttive di rifiuti assimilati da quelle di rifiuti speciali non assimilati, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando una riduzione del 50% esclusivamente alla superficie dello specifico locale o della specifica area su cui si producono contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati.
- e) Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, in relazione alle superfici utilizzate a tal fine, si applica la tariffa prevista per l'attività stessa che viene a costituire una utenza aggiuntiva.
5. Ai fini dell'applicazione della Tariffa si presume comunque il possesso/detenzione qualora, a seguito di regolari controlli, anche uno soltanto degli impianti a rete (acqua, gas, energia elettrica) sia attivo oppure qualora vi sia la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono.
6. Anche in mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, il possesso o la detenzione di un locale per l'utenza domestica si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data d'acquisizione della residenza anagrafica.
7. Il possesso o la detenzione di locali e/o aree scoperte per un'utenza non domestica si presume quando risulti il rilascio di concessione, autorizzazione ovvero sia stata presentata denuncia di inizio attività nei locali ed aree medesimi.
8. Ai sensi del vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti si intendono servite tutte le utenze comprese entro la distanza di 500 metri misurabili sulla viabilità ordinaria dai punti di conferimento, sia stradali (inclusi punti di conferimento dei servizi di prossimità) che domiciliari. Per viabilità ordinaria si intendono le vie pubbliche e quelle private ad uso pubblico, vicinali, interpoderali e simili ad uso pubblico, ossia sulle quali sia ammesso il libero transito.

Art. 5

Superfici ed aree non soggette a tariffa

1. Non sono soggette a Tariffa le superfici dei locali e delle aree che per la loro natura, caratteristiche o per il particolare uso cui sono stabilmente destinate non sono suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati o che, in ogni caso, non producono secondo la comune esperienza, una quantità di rifiuti in maniera apprezzabile. Tali caratteristiche devono essere riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili dalla denuncia originaria, di variazione o da idonea documentazione.
2. Ai sensi del precedente comma, non sono assoggettati a Tariffa:
- i locali e le aree inutilizzate, non adibite ad alcun uso, come le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili (o con mobili alla rinfusa) e non allacciate a nessun impianto di rete (acqua, ecc.); oppure per le utenze non domestiche i locali e/o le aree non utilizzate per il mancato esercizio di attività commerciali, professionali, produttive per sospensione o revoca della licenza, fallimento o altro motivo documentato;
 - le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva;
 - gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi gli annessi locali ad uso abitazione o ad altri usi diversi;

- le soffitte, ripostigli e simili, limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a m.1,50;
 - la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, al solo esercizio di attività sportiva sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte, che in locali coperti (esclusi spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro) e le aree riservate al pubblico;
 - le terrazze scoperte destinate al pubblico e simili;
 - i fabbricati danneggiati, non agibili, non abitabili, in ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, limitatamente al periodo di validità del provvedimento per lavori di durata superiore a 30 giorni;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici (es.: cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione), ove non si abbia di regola presenza umana;
 - locali o luoghi interclusi, impraticabili, in stato di abbandono;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiale in disuso o di veicoli da demolire.
3. Sono altresì esclusi dalla tariffa i locali e le aree occupate e/o condotte dal Comune per l'espletamento delle proprie attività istituzionali nonché, ai sensi del successivo art. 11, i locali occupati dall'Istituto Comprensivo Statale "Camerano".
4. I motivi e le circostanze che giustificano l'assenza dei presupposti per l'applicazione della Tariffa vanno indicati nella denuncia iniziale o di variazione, con obbligo di allegare idonea documentazione qualora il non assoggettamento non fosse obiettivamente riscontrabile.

Art. 6

Termini per l'applicazione della tariffa

1. La Tariffa è commisurata ad anno solare ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree, di cui all'art. 4, anche per quanto concerne la quota variabile riferita al residuo non riciclabile.
2. L'obbligazione al pagamento della Tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree purché debitamente dichiarato con comunicazione di variazione di cui al successivo art. 13.

CAPO II

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 7

Determinazione della tariffa – Soggetto Gestore

1. La tariffa è composta da una parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, remunerazione del capitale, spazzamento, lavaggio strade ed aree pubbliche, costi di riscossione e accertamento, spese di gestione ecc.) e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti prodotti e conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio compreso il costo di smaltimento in discarica di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i.. La suddivisione fra la parte fissa e la parte variabile avviene con i criteri e le modalità di cui al punto 3, dell'Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
3. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui ai commi 654 e 683, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, a valere per l'anno di riferimento, entro il termine per l'approvazione del Bilancio, ed applicata e riscossa dal Gestore del servizio di igiene ai sensi del comma 668.
4. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata in relazione alla potenzialità di produzione dei rifiuti, con riferimento ai criteri ed ai coefficienti previsti dalla normativa vigente, tenuto conto che nel Comune è prevista l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi come stabilito dal Regolamento per la gestione dei rifiuti .
5. Qualora, nel corso dell'anno, si verifichino le seguenti circostanze:
 - minori entrate derivanti da comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non dipendenti dal Gestore;
 - maggiori costi di gestione del servizio, superiori a quelli preventivati in sede di determinazione delle tariffe;
 - aumenti, non previsti, del livello del servizio offerto alle utenze domestiche e non domestiche tali da non consentire l'integrale copertura del costo del servizio ai sensi delle norme vigenti, gli importi di tali costi non coperti dal gettito della Tariffa nell'anno potranno essere imputati nel Piano Finanziario dell'anno successivo.

Art. 8

Soggetti passivi

1. La Tariffa è dovuta da chiunque (persona fisica o giuridica) a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, etc.) posseda o detenga locali ed aree scoperte costituenti presupposto ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento. L'obbligazione per il pagamento della Tariffa sussiste in capo al soggetto che ha sottoscritto la comunicazione iniziale. È stabilito vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e/o conviventi e, comunque, tra chi possiede o detiene in comunione i locali o le aree. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase

del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, sia della riscossione, sia del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.

2. Qualora per qualsiasi motivo non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, ovvero manchi la denuncia iniziale di possesso/detenzione, la Tariffa sarà dovuta dall'intestatario anagrafico della famiglia se trattasi di utenza domestica residente, ovvero dal proprietario, ovvero dal titolare o legale rappresentante dell'attività industriale, commerciale, artigianale o di servizi, o, nel caso di comitati o associazioni non riconosciute, dai soggetti che li rappresentano o li dirigono .
3. Per le parti in comune di un condominio suscettibili di produrre rifiuti la tariffa è dovuta da coloro che possiedono o detengono le parti comuni in via esclusiva o comunque dai possessori o detentori degli alloggi in condominio. Se i possessori o detentori degli alloggi sono costituiti in condominio regolarmente denunciato all'Amministrazione fiscale, la Tariffa per le parti in comune precedentemente descritte è dovuta dal condominio che viene quindi riconosciuto come soggetto passivo.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. Restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.
5. In caso di affitto di alloggio ad inquilini occasionali e, comunque, per un breve periodo non superiore a mesi sei che si esaurisce nel corso dello stesso anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero nel caso in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, o comunque nel caso in cui per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, l'obbligo di corrispondere la Tariffa è del possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Analogamente, nel caso di subaffitto il soggetto destinatario della tariffa rimane in ogni caso il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale. In caso di affitto o comodato di licenze commerciali, di durata inferiore o uguale a sei mesi, sono obbligati alla comunicazione e tenuti al pagamento della tariffa i proprietari della licenza medesimi. Sono irrilevanti nei riguardi del Gestore eventuali patti di traslazione della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
6. Nel caso di insediamento abusivo, obbligato in solido al pagamento della Tariffa è il titolare delle aree e/o dei locali.

Art. 9

Tariffa per le utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione.
2. Sono utenze domestiche ordinarie (U.D.O.), le abitazioni di dimora abituale del soggetto obbligato e dei suoi familiari iscritti nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune, ivi compresi i locali pertinenziali all'abitazione anche se ubicati in indirizzi diversi, purché situati nell'ambito del territorio comunale; sono invece utenze domestiche non ordinarie (U.D.N.O.) le unità abitative, comprese le pertinenze, occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza anagrafica, nonché le abitazioni secondarie dei soggetti residenti e gli alloggi dei cittadini iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), oppure dimoranti per lavoro o altri motivi in diversa località.

3. Per le utenze domestiche ordinarie (U.D.O.), il numero dei componenti il nucleo familiare o degli eventuali nuclei conviventi (si considera il numero complessivo degli occupanti l'alloggio che solidalmente sono tenuti al pagamento) è desunto dalle iscrizioni anagrafiche risultanti al 1° Gennaio dell'anno di competenza, ovvero, se successiva, dalla data di iscrizione anagrafica. E' fatto salvo comunque il conguaglio (secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 10, del presente Regolamento) per le variazioni del numero dei componenti intervenute in corso d'anno (nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, etc.) comunicate al soggetto gestore dall'anagrafe.
4. Per le utenze domestiche non ordinarie (U.D.N.O.) stabilmente occupate da nuclei non residenti nel Comune è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dal successivo art. 13. In mancanza di denuncia, si considera un numero presunto di componenti il nucleo familiare di una persona ogni 28 mq. di superficie tassabile (da arrotondarsi per eccesso o per difetto al componente, a seconda che la frazione sia superiore ovvero inferiore a 0,50), fatto salvo il conguaglio in base alla denuncia presentata.
5. La tariffa, come previsto dall'art. 8, è applicata di norma a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi. A richiesta la tariffa è applicata anche a occupanti maggiorenni non intestatari del foglio di famiglia.
6. La quota fissa della tariffa applicata all'utenza domestica, determinata ai sensi del precedente articolo 7, comma 4, è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e la sommatoria delle superfici imponibili corrette con un coefficiente K_a in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con il medesimo coefficiente K_a (Allegato 1). Il suddetto rapporto è definito annualmente dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe.
7. In caso di mancato ritiro o restituzione di qualsiasi contenitore, ciascuna utenza domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa della tariffa, quale corrispettivo per l'utilizzo dei servizi di igiene urbana.
8. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche, determinata ai sensi del precedente articolo 7, comma 4, è suddivisa nelle seguenti due componenti; come meglio specificato nell'Allegato 1 del presente Regolamento:
 - i costi dei rifiuti differenziati sono attribuiti alle singole utenze in base ai coefficienti proporzionali di produttività K_b di cui al D.P.R. n. 158/1999, che tengono conto della composizione del nucleo familiare, stabiliti annualmente dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe (Allegato 1);
 - i costi del residuo non riciclabile sono attribuiti alle singole utenze in base alla quantità di rifiuto, espressa in Kg, corrispondente al volume totale dei sacchetti richiesti dalle utenze, secondo le modalità di cui all'Allegato 1. In considerazione dell'obbligo dell'utenza domestica a conferire i rifiuti al servizio pubblico, il Consiglio Comunale stabilisce annualmente la dotazione volumetrica minima annua ritenuta necessaria per soddisfare tale obbligo, che sarà addebitata al singolo utente per la copertura integrale dei costi come previsto dalla normativa vigente; il Consiglio avrà facoltà di individuare una corrispondente tariffazione che tenga conto della composizione del nucleo familiare. L'utente ha facoltà di richiedere ulteriori sacchetti, nei quantitativi stabiliti annualmente dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe, con un addebito tariffario.
9. In caso di mancato ritiro o restituzione di qualsiasi contenitore, ciascuna utenza domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile della tariffa.

10. Per i locali che per loro natura sono da considerarsi U.D.O. o U.D.N.O. (cantine, garage, ecc.) ancorché non individuabili soggettivamente pertinenza a locali adibiti a civile abitazione, il soggetto passivo può presentare richiesta di non applicazione della parte variabile su dimostrazione della non produzione di rifiuti.
11. Per le utenze domestiche residenti, la classificazione in categorie viene definita in base alla composizione del nucleo familiare risultante dall'anagrafe comunale. Da tale numero sono esclusi quei componenti che in maniera permanente risultino ricoverati presso case di cura o di riposo. Tale agevolazione è concessa su richiesta dell'interessato e dietro presentazione della relativa documentazione.
12. Al fine di tenere aggiornato l'archivio anagrafico degli utenti, il servizio anagrafe dovrà comunicare entro il 10 del mese successivo alla scadenza di ogni trimestre al soggetto gestore i dati relativi alle nascite, ai matrimoni, ai decessi ed ai cambi di residenza avvenuti nel trimestre di riferimento.

Art. 10

Tariffa per le utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo di cui al precedente art. 9, classificati sulla base delle seguenti categorie previste dal metodo normalizzato approvato con D.P.R. n. 158/1999, adattate alle tipologie e alle caratteristiche delle attività presenti sul territorio comunale:
 1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
 2. Cinematografi e teatri
 3. Autorimesse, aree scoperte e magazzini senza alcuna vendita diretta
 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
 5. Stabilimenti balneari
 6. Esposizioni, autosaloni
 7. Alberghi con ristorante e agriturismo
 8. Alberghi senza ristorante
 9. Case di cura e riposo
 10. Ospedali
 11. Uffici, agenzie, studi professionali e medici
 12. Banche ed istituti di credito
 13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
 16. Banchi di mercato beni durevoli
 17. Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
 20. Attività industriali con capannoni di produzione
 21. Attività artigianali di produzione beni specifici
 22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
 23. Mense, birrerie, amburgherie
 24. Bar, caffè, pasticceria
 25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
 26. Plurilicenze alimentari e/o miste
 27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
 28. Ipermercati di generi misti
 29. Banchi di mercato generi alimentari

30. Discoteche, night club

2. Ai fini dell'applicazione della tariffa la classificazione delle utenze non domestiche viene effettuata con riferimento all'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività, rilasciato dagli uffici competenti, nonché al codice ISTAT dell'attività e/o a quanto risulta dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (certificato di iscrizione alla Camera di Commercio) o comunque all'attività effettivamente svolta in via prevalente. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo ai fini IVA.
3. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la tariffa, relativa a tale attività, è dovuta da chi la gestisce; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.
4. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta.
5. I contenitori di rifiuto residuo non riciclabile sono assegnati alle singole utenze non domestiche sulla base del massimo coefficiente di produzione previsto nel D.P.R. n. 158/1999 per la gestione dei Rifiuti Urbani, salva diversa richiesta dell'utente validata dal Gestore del servizio.
6. Nel caso in cui nell'ambito degli stessi locali od aree scoperte siano svolte più attività economiche, la categoria attribuita sarà quella dell'attività prevalente in base alla superficie, salvo che non sia possibile distinguere le superfici utilizzate per ogni singola attività autonomamente rilevante, e comunque applicando la categoria più conveniente al contribuente.
7. La non utilizzazione e la non predisposizione all'uso vanno indicati nella autodichiarazione o denuncia iniziale o di variazione, salvo accertamento da parte del Gestore del servizio.
8. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica, determinata ai sensi del precedente articolo 7, comma 4, è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili corrette con un coefficiente K_c di cui al D.P.R. n. 158/1999 stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il corrispondente coefficiente potenziale di produzione K_c (Allegato 1).
9. In caso di mancato ritiro o restituzione di qualsiasi contenitore, ciascuna utenza non domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa.
10. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche, determinata ai sensi del precedente articolo 7, comma 4, è suddivisa nelle seguenti due componenti; come meglio specificato nell'Allegato 1 del presente Regolamento:
 - i costi dei rifiuti differenziati sono attribuiti alle singole utenze in base ai coefficienti di produzione K_d di cui al D.P.R. n. 158/1999, stabiliti dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe per ciascuna categoria di utenza (Allegato 1);
 - i costi del residuo non riciclabile sono attribuiti alle singole utenze in base alla quantità di rifiuto, espressa in Kg, corrispondente al volume totale dei contenitori richiesti dalle utenze (sacchetti o bidoni di diversa volumetria) per un totale di svuotamenti stabiliti annualmente dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe, secondo le modalità di cui all'Allegato 1.
11. Ciascuna utenza non domestica, a copertura del costo del servizio, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile (mq corretti con il k_d della categoria di appartenenza e numero

minimo di svuotamenti dei contenitori di rifiuto residuo non riciclabile, stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe).

12. Analogamente in caso di mancato ritiro o restituzione dei contenitori del rifiuto residuo non riciclabile, viene considerata una volumetria minima di 60 litri., per la copertura dei costi di gestione del servizio dei Rifiuti Urbani.
13. Al fine di tenere aggiornato l'archivio anagrafico degli utenti, il servizio commercio/edilizia dovrà comunicare entro il 10 del mese successivo alla scadenza di ogni trimestre al Gestore i dati relativi alle denunce d'avvio o chiusura o modifica attività avvenuti nel trimestre di riferimento.

Art. 11

Istituzioni scolastiche statali

1. Come indicato dal precedente art. 5, comma 3, le istituzioni scolastiche statali non sono soggette alla tariffa.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti di tali istituzioni è quindi sottratto dal costo che deve essere coperto dalla tariffa di cui al presente Regolamento nella misura corrispondente alla somma forfettaria, riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Tale somma, è trasferita dal Comune al Gestore al ricevimento di apposita fattura.

CAPO III

MODALITA' GESTIONALI

Art. 12

Tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sulla tariffa rifiuti, ai sensi del comma 666, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, si applica il Tributo Ambientale introitato dalla Amministrazione Provinciale, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 13

Adempimenti a carico degli utenti - Attivazione e cessazione dell'utenza

1. Gli utenti di cui all'articolo 8, prima dell'inizio della conduzione dei locali o delle aree soggetti a tariffa siti nel territorio del Comune, sono comunque tenuti a richiedere l'attivazione del servizio, attraverso idonea comunicazione di occupazione dei locali ed aree assoggettabili a tariffa presso lo sportello istituito dal gestore del servizio.
2. La comunicazione deve contenere:
 - a) se trattasi di persona fisica, le generalità dell'utente, la residenza ed il Codice Fiscale;
 - b) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, la partita IVA o Codice Fiscale e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - c) il titolo qualificativo dell'occupazione;
 - d) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
 - e) il tipo di attività svolto e il codice Istat relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali, per le utenze non domestiche;
 - f) la via ed il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - g) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e, in caso di unità immobiliari non a destinazione ordinaria, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 4 del presente Regolamento (indicando le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, ovvero pericolosi);
 - h) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
 - i) in caso di comunicazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree ed il nominativo del precedente occupante ovvero del proprietario dei locali od area;
 - j) in caso di comunicazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente comunicazione; in caso di comunicazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione ed il nominativo del subentrante, qualora sia noto, o del proprietario dei locali od area;
 - k) la data di presentazione della comunicazione e la sottoscrizione.

3. La decorrenza della tariffa ha effetto dal giorno in cui ha inizio la conduzione, secondo quanto specificato nel precedente art. 4, commi 6 e 8, che dovrà essere comunicato obbligatoriamente entro i successivi 60 giorni.
4. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 8 sono redatte sugli apposti modelli predisposti dal Gestore, da presentare con le modalità indicate nel modello; per quanto concerne l'inizio occupazione le stesse hanno effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la tariffa rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.
5. Le variazioni delle condizioni riferite alla comunicazione di cui al comma 1, devono essere denunciate al soggetto gestore entro il 31 dicembre dell'anno in cui interviene la variazione, ed hanno effetto dal giorno successivo a quello nel quale si è verificata la variazione.
6. In caso di emigrazione dell'intero nucleo familiare di un'utenza domestica, qualora non venga presentata la comunicazione di cessazione di cui al comma 2, lettera j), o comunicazione di variazione del numero di occupanti di cui al comma 2, lettera d), si applicherà il disposto di cui all'art. 4, comma 6.
7. La variazione nel volume e/o nel numero dei contenitori consegnati alle UND ha effetto solo per il calcolo della quota variabile della tariffa e decorre dal mese successivo alla data di consegna del relativo contenitore.
8. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata preventivamente al Gestore, ed ha effetto dal giorno successivo a quello della restituzione o di richiesta del ritiro dei contenitori consegnati (se diverso dalla data di cessazione).
9. Se la denuncia di cessazione del possesso/detenzione viene presentata con ritardo, per il rimborso anche parziale della Tariffa si prende a riferimento la data della sua presentazione. In deroga a quanto previsto al precedente comma 8 l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data indicata di cessazione quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri (con idonea documentazione) di non avere continuato il possesso o la detenzione delle aree e dei locali oltre la data indicata.
10. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa (variazioni delle superfici e/o destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, variazioni componenti nucleo familiare, etc.) decorrono dalla data di effettiva variazione degli elementi stessi, se la denuncia è prodotta entro i termini di cui al precedente comma 5, e saranno conteggiati nella fattura di congruaggio relativa all'anno di riferimento.
11. L'obbligo della comunicazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.
12. Le comunicazioni, anche se non redatte su modello prescritto, sono valide qualora contengano tutti i dati e gli elementi indispensabili previsti nel modello e indicati, per l'inizio occupazione, al precedente comma 2, e siano fatte in forma scritta e firmata.
13. Il Gestore rilascia ricevuta della comunicazione, che nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.

Art. 14
Tariffa giornaliera

1. A decorrere dalla data di applicazione del Regolamento è istituita, ai sensi del comma 662 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, una Tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, dovuta da chi occupa o detiene temporaneamente a qualsiasi titolo, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, a copertura integrale dei costi specifici relativi alla gestione dei rifiuti urbani, per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La tariffa giornaliera è determinata, per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione, con riferimento alla categoria di appartenenza (o alla categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani) dell'utenza che occupa temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, diviso per 365 giorni e maggiorata di un importo percentuale del 50% in relazione alla maggiore incidenza dei costi del servizio giornaliero rispetto al servizio ordinario.
3. Qualora si tratti di occupazioni o conduzioni di locali o aree che danno luogo alla Tariffa giornaliera, l'obbligo della comunicazione è assolto con la richiesta dell'autorizzazione di occupazione temporanea di spazi o aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto. Il pagamento della Tariffa va effettuato contestualmente al versamento dell'eventuale canone/tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con le stesse modalità previste per il pagamento del predetto canone/tassa.
4. Nel caso di affidamento della riscossione del canone/tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche a soggetto terzo, le somme riscosse a titolo di tariffa giornaliera da quest'ultimo, al netto del compenso spettante, dovranno essere versate al Gestore del servizio, nei termini e modalità previste nell'apposito contratto. Tali somme verranno portate in detrazione al costo complessivo del servizio.
5. Per i banchi di mercato all'aperto vanno applicate le seguenti regole:
 - i mercati sono tariffati come previsto per le categorie 16 e 29 previste dall'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 nel caso in cui i banchi di mercato occupino stabilmente la superficie;
 - nel caso in cui le occupazioni, pur se ricorrenti, non siano stabili (mercati settimanali e bisettimanali, etc.) la Tariffa è applicata in relazione a quanto previsto al precedente comma 1.
6. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali Comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa (risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti), lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti può essere effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore privato delle manifestazioni ed il Gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La Tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto che dovrà tener conto dei costi effettivi sostenuti dal Gestore. Nel caso in cui le manifestazioni e gli eventi siano organizzati dall'Ente, si fa riferimento al contratto vigente con il Gestore del servizio.
7. In mancanza di stipula del contratto, la Tariffa è comunque applicata secondo i criteri previsti dai precedenti commi.

CAPO IV AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 15

Agevolazioni per la collaborazione attiva

1. La tariffa è ridotta del 30% (trenta per cento), limitatamente alla quota variabile fissa (legata alle raccolte differenziate), per le utenze domestiche che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica.
2. Non appena sarà completata l'informatizzazione del Centro di Raccolta, il Consiglio Comunale potrà definire, in occasione dell'approvazione del Piano Tariffario, incentivi a favore degli utenti che avranno conferito determinate frazioni di rifiuto differenziato a tale Centro, a valere sulla tariffa.

Art. 16

Riduzioni tariffarie

1. La raccolta è prevista in tutto il territorio per cui non rileva la riduzione prevista dal comma 657 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013.
2. In relazione alle utenze non domestiche, ai sensi del comma 10, dell'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 e del comma 649, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, il produttore di rifiuti speciali, assimilati ai rifiuti urbani secondo le disposizioni del Regolamento per la gestione dei rifiuti, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della parte variabile della tariffa limitatamente alla quota riferita ai rifiuti differenziati.
3. La riduzione della Tariffa di cui al comma 2 è determinata secondo la tabella seguente, in funzione della percentuale di recupero dei rifiuti assimilabili ottenuta dall'utenza non domestica, calcolata rapportando la quantità annuale di rifiuti assimilati avviati al recupero (certificata tramite idonea documentazione dal produttore) alla quantità annuale stimata di rifiuti della categoria di appartenenza (individuata secondo i relativi coefficienti Kd previsti dal metodo normalizzato, approvato con D.P.R. n. 158/1999). Il risultato percentuale del rapporto sarà arrotondato all'unità, per eccesso ove il valore di calcolo risulti superiore di 0.5 o per difetto se uguale o inferiore a 0.5.

Ammontare dei rifiuti avviati al recupero	%
Recupero fino al 25% dei rifiuti totali prodotti	20
Recupero dal 26% al 50% dei rifiuti totali prodotti	40
Recupero dal 51% al 75% dei rifiuti totali prodotti	60
Recupero dal 76% al 90% dei rifiuti totali prodotti	80
Recupero di oltre il 91% dei rifiuti totali prodotti	100

4. Le utenze non domestiche per usufruire dell'agevolazione di cui ai commi 2 e 3 devono presentare la richiesta sull'apposito modulo predisposto dal Gestore entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) o altra documentazione utile allo scopo (FIR ecc.), corredata di autocertificazione che attesti che trattasi di rifiuti speciali assimilati di cui all'allegato 1 del Regolamento per la gestione dei

rifiuti del Comune di Camerano contestualmente all'autodichiarazione di non aver prodotto o conferito al servizio pubblico rifiuti speciali non assimilati ovvero di averli prodotti e avviati a proprie spese a trattamento secondo le norme vigenti.

5. L'agevolazione è annuale, una volta concessa, compete solo per l'anno in cui viene chiesta.
6. Ai sensi del comma 656 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

Art. 17

Agevolazioni in favore di soggetti in condizione di disagio socio-economico

1. Ai sensi del comma 682, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può accordare ai soggetti che versino in condizione di disagio sociale ed economico, ai sensi del Regolamento Comunale per l'assistenza economica agli indigenti, un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa. I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare all'ufficio Servizi Sociali del Comune, hanno titolo per la concessione del sussidio stesso, sono le persone in condizione di accertato disagio economico. Il sussidio sarà comunque corrisposto a copertura totale o parziale della tariffa dovuta limitatamente alla sola abitazione di residenza, ivi compresi i locali di pertinenza.
3. I sussidi di cui al comma 1 sono iscritti nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa di cui al presente Regolamento.

CAPO V

RISCOSSIONE, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 18

Riscossione della Tariffa

1. Il Gestore, come previsto dal precedente art. 2 comma 2, provvede alla riscossione volontaria ovvero coattiva in proprio o mediante affidamento a terzi, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
2. La riscossione volontaria è disposta in più bollette/fatture periodiche emesse nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
3. Su richiesta scritta dell'utente è ammessa la rateizzazione del pagamento della fattura per importi superiori a 50 (cinquanta) euro. Il Gestore concorda con l'utente le modalità ed i tempi di dilazione. La richiesta di rateizzazione deve essere formulata dall'utente, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del pagamento della fattura. In difetto di richiesta entro tale termine, il Gestore non sarà tenuto a concordare alcuna rateizzazione. Il pagamento rateizzato avviene con la maggiorazione di interessi al tasso legale vigente.
4. La tariffa è determinata proporzionalmente al periodo di erogazione del servizio.
5. Nel caso si renda necessario addebitare o accreditare ulteriori importi di tariffa o sanzioni, questi possono essere applicati nella bolletta/fattura periodica successiva all'evento che ha determinato la variazione, oppure con fattura o nota di credito appositamente emessa.
6. Non si procede alla richiesta di pagamenti o all'effettuazione di rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente, o da riconoscere al singolo utente, sia inferiore a € 5,00 (Euro cinque/00) nel caso in cui l'utenza sia cessata impedendo il conguaglio nelle fatture successive. Gli importi di cui sopra si intendono comprensivi di IVA, tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprendono le spese amministrative e di notifica.
7. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte dal Gestore ai sensi dell'art. 19.

Art. 19

Verifiche e controlli

1. Il Gestore provvede, oltre a svolgere le attività necessarie, ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa ed al controllo dei dati contenuti nelle comunicazioni di cui all'art. 13.
2. In caso di riscontro di omessa comunicazione di dati od elementi che determinino un maggiore importo della Tariffa, o in caso di assenza della comunicazione di attivazione dell'utenza, il Gestore del servizio effettua apposita comunicazione all'utenza a seguito degli accertamenti effettuati.
3. Dalla data di ricevimento di tale comunicazione, l'utente ha 30 (trenta) giorni per provvedere alla regolarizzazione della propria posizione e può presentarsi o inviare comunicazioni fornendo le precisazioni del caso che, se ritenute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della

comunicazione inviata. Il Gestore del servizio decorso tale termine procede all'emissione della fattura in base agli elementi indicati nella comunicazione.

4. In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta comunicazione, e in generale per le attività connesse al controllo sull'applicazione della Tariffa, il Gestore ha la facoltà di:
 - a) invitare l'utente o l'amministratore di condominio ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie catastali dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici da restituire debitamente sottoscritti entro 30 (trenta) giorni;
 - b) in caso di mancato adempimento da parte degli utenti a dette richieste, qualora sia necessario verificare all'interno delle unità immobiliari, elementi rilevanti per l'applicazione della Tariffa, previo consenso dell'interessato, il personale deputato a compiere la rilevazione delle superfici tariffabili, munito di tesserino di riconoscimento, può accedere agli immobili soggetti alla Tariffa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e delle misure delle superfici. Il Gestore preavvisa l'utente con comunicazione scritta inviata almeno 7 (sette) giorni prima al domicilio dell'interessato;
 - a. utilizzare, dandone avviso all'interessato, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad Enti Pubblici, anche economici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole utenze (Anagrafe ed Uffici Comunali, Camera di Commercio, Conservatoria dei beni immobiliari, Ufficio del Territorio, etc.).
5. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, ove comportino l'applicazione della Tariffa a nuovi utenti, o la modifica della Tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito contestuale a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione.
6. Nel caso in cui l'utente ritenga opportuno fare presenti eventuali elementi di discordanza nell'accertamento compiuto può, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, presentarsi presso il Gestore del servizio competente all'applicazione della Tariffa, ovvero inviare lettera raccomandata o PEC, fornendo le precisazioni del caso. Queste ultime, ove riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.
7. Decorso il termine dei 30 giorni assegnati, ed in assenza o infondatezza di eventuali precisazioni dell'utenza, il Gestore del servizio provvede al compimento degli atti necessari al recupero della Tariffa non versata, nel rispetto della legislazione vigente.
8. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, la verifica o il controllo può essere effettuato in base a presunzioni semplici ai sensi dell'art. 2729 del Codice Civile.
9. Dopo aver esperito i necessari controlli, il Gestore del servizio provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, a porre in essere le procedure di recupero della Tariffa o della maggiore Tariffa dovuta, con contestuale applicazione degli interessi moratori al tasso legale vigente, per i periodi cui la violazione si riferisce.
10. Ai fini della definizione della tariffa dovuta per la quota variabile volumetrica:
 - a) per le UD (utenze domestiche) si considera la dotazione volumetrica minima annua di cui all'art. 9 comma 8, ovvero in ragione di una volumetria minima di 60 litri, per la copertura dei costi del servizio di gestione dei Rifiuti Urbani, come meglio specificato dall'Allegato 1.
 - b) per le UND (utenze non domestiche) si stabilisce una dotazione volumetrica di un contenitore di 120 litri con presunti svuotamenti pari al numero definito annualmente dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe come meglio specificato dall'Allegato 1.

11. Il provvedimento di cui ai commi 5 e 6, che può riguardare un solo anno o anche più anni cumulativamente, è un atto scritto in cui devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, gli interessi moratori, le sanzioni comminate, nonché le modalità di versamento di quanto dovuto, le modalità di contenzioso e l'indicazione del responsabile del procedimento.
12. Il Gestore continua ad effettuare accertamenti della Tariffa Integrata Ambientale (TIA 2) e della Tariffa rifiuti secondo i normali termini di decadenza previsti dalla normativa vigente e nel caso in cui rilevi situazioni di evasione totale o parziale (ex art. 14 c. 29 del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214), deve effettuare segnalazione per competenza al Comune e ai precedenti gestori; viceversa, questi ultimi devono segnalare al Gestore posizioni accertate che hanno effetto anche successivamente all'entrata in vigore della nuova tariffa.

Art. 20 Sanzioni

1. Per le violazioni al presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni:

FATTISPECIE	MINIMO	MASSIMO
a) Infedele dichiarazione	€ 50,00	dal 50% al 100% della tariffa dovuta
b) Omessa dichiarazione	€ 50,00	dal 100% al 200% della tariffa dovuta
c) Mancata, incompleta o infedele risposta ai dati richiesti o questionario	€ 100,00	€ 500,00

2. Le sanzioni di cui ai punti a) b) e c) sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento della tariffa, se dovuta, della sanzione e degli interessi.
3. In caso di omesso o insufficiente versamento della tariffa risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

Art. 21 Autotutela

1. In deroga a quanto eventualmente previsto nelle norme regolamentari vigenti nel Comune, il Gestore può in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposito atto motivato, annullare o correggere totalmente o parzialmente i provvedimenti emessi ai sensi del presente Regolamento, avendone riconosciuto l'illegittimità o l'errore manifesto nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento non obbligatorio per legge può essere fatto anche per motivi di opportunità purché preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a. grado di probabilità di soccombenza;
 - b. valore della lite;
 - c. costo della difesa;
 - d. costo della soccombenza;
 - e. costo derivante da inutili carichi di lavoro.

3. Non si procede all'annullamento d'ufficio di provvedimenti sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Gestore, salvo i casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a. doppio addebito;
 - b. errore di persona;
 - c. prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d. evidente errore logico di calcolo;
 - e. evidente errore sul presupposto dell'addebito

Art. 22

Riscossione ordinaria

1. Il Gestore provvede alla emissione delle bollette/fatture per l'addebito del corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e servizi accessori nei modi e /nelle forme più opportune, consentite dalla normativa vigente ai sensi della Legge n. 147/2013.
2. L'utente del servizio potrà effettuare il pagamento, entro il termine di scadenza indicato in fattura, attraverso la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito oppure tramite banche o altri mezzi di pagamento indicati dal Gestore. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie di recapito autorizzate.

Art. 23

Riscossione coattiva

1. Le procedure di riscossione coattiva iniziano soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento. Tuttavia si può procedere immediatamente all'avvio della procedura di riscossione coattiva quando sussistono rischi fondati di insolvenza dell'utente del servizio.
2. Il Gestore provvede all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni, delle comunicazioni ed, in generale, a tutti gli adempimenti stabiliti, a proprio carico, dalle norme di legge e dal presente regolamento.
3. Il Gestore, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari, assegnando un'ulteriore termine per l'adempimento, previsto in 30 giorni, prima di emettere un provvedimento accertativo-sanzionatorio.
4. Qualora il contribuente non provveda al pagamento entro i termini previsti al precedente comma 3, si provvederà alla riscossione coattiva con addebito degli interessi e delle eventuali sanzioni previste dal presente regolamento.
5. La riscossione coattiva della Tariffa avviene, se non altrimenti disposto, attraverso le procedure previste per legge dal D.P.R. n. 602/1973 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.Lgs. n. 46/1999, dal D.Lgs. n. 112/1999 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di entrate patrimoniali.
6. Ciò non di meno, ad insindacabile giudizio del Gestore e sotto la sua responsabilità, per la riscossione coattiva si può procedere con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. 14 Aprile 1910, n. 639, ovvero attraverso la cessione di crediti ad idonea società specializzata con le modalità e i criteri previsti dalla normativa in materia o altro sistema non in contrasto con la normativa vigente. La modalità scelta sarà comunicata al Comune e al Consorzio.

Art. 24
Contenzioso

1. Le eventuali controversie relative ai corrispettivi addebitati alle utenze sono devolute all'autorità giurisdizionale ordinaria competente per valore, salvo successive modifiche della normativa di riferimento che intervenissero in merito.

Art. 25
Ritardato pagamento

1. Il pagamento della bolletta/fattura deve essere effettuato entro il termine indicato. In caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento della Tariffa, il Gestore provvederà ad addebitare una indennità sugli importi fatturati, per ogni giorno di ritardo, pari agli interessi legali, calcolati giorno per giorno a partire dal 31° (trentunesimo) giorno dalla data di scadenza e sino alla data di pagamento.

Art. 26
Rimborsi

1. L'Utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro 5 anni dal pagamento della fattura. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal momento del pagamento; in caso di errore non imputabile al Gestore, gli interessi sono dovuti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.
2. Nei casi di errore, duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Gestore predispone la nota di accredito o il rimborso entro 120 giorni dall'istanza del contribuente e comunque non oltre la prima emissione di bollette/fatture se l'utente risulta ancora soggetto passivo della Tariffa. In caso di presentazione della comunicazione di cessazione, il gestore predispone la nota di accredito o il rimborso dell'importo fatturato in eccedenza, riconosciuto non dovuto, entro 120 giorni dalla ricezione della stessa.

Art. 27
Tasse, imposte ed addizionali

1. Eventuali tasse, imposte od addizionali, presenti e future, definite dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti competenti, attinenti al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani sono a carico dei soggetti destinatari del servizio.
2. La tariffa applicata, avendo natura corrispettiva, è soggetta ad Imposta sul Valore Aggiunto, secondo le disposizioni vigenti.
3. Il Gestore del servizio applica e riscuote sulla Tariffa, come previsto dall'art.12, il tributo ambientale di cui al D.Lgs. n. 504/1992 provvedendo a riversare alla Provincia di Ancona gli importi riscossi. Scadenze e modalità del versamento in favore della Provincia sono disciplinate da apposito accordo fra Gestore del servizio ed Amministrazione provinciale da comunicare al Comune e all'ATA.

Art. 28
Il trattamento dei dati

1. L'acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è un processo indispensabile per il pagamento della Tariffa e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.

2. Il trattamento dei dati come previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 viene effettuato dal Gestore della Tariffa o dai soggetti da questi incaricati nel rispetto della normativa vigente.
3. Il Comune provvede ad inviare al Gestore le banche dati necessarie alla corretta applicazione della tariffa .
4. Secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 ogni contribuente deve essere informato circa il trattamento che si compie sui suoi dati e devono essere specificate le finalità del trattamento di cui al comma 1, le misure di sicurezza adottate ed è infine garantita la tutela della riservatezza dei dati.
5. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata agli incaricati.
6. La tutela della riservatezza è garantita dall'impegno di non diffondere all'esterno i dati trattati.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29

Norme transitorie

1. Per l'anno 2014 ai fini dell'applicazione della tariffa si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei regimi tariffari previgenti, così come si intendono assolti gli adempimenti di cui all'art. 13 con le precedenti comunicazioni purché non siano intervenute modifiche alle stesse .
2. Per l'anno 2014, fino alla determinazione delle tariffe di cui al comma 668, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, l'importo delle rate in acconto è calcolato applicando le tariffe e le riduzioni dell'anno 2013, determinate ai sensi dell'art. 14, comma 29, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dell'apposito Regolamento comunale. L'ultima rata a conguaglio sarà determinata sulla base delle tariffe che saranno approvate per l'anno 2014 da parte del Consiglio Comunale.
3. L'Allegato al presente regolamento ha validità a partire dall'anno solare 2014; esso potrà essere successivamente modificato contestualmente all'approvazione annuale del piano finanziario e delle tariffe ferma restando la validità delle parti restanti.
4. L'Autorità competente di cui al comma 683, dell'articolo 1, della Legge n. 147/2013 è individuata nell'Assemblea Territoriale d'Ambito dell'Ato 2 – Ancona (ATA).
5. Il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nelle more della completa attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è individuato nel CNS, Consorzio Nazionale Servizi, soc. coop. di Bologna che opera nel territorio del Comune per mezzo delle due società cooperative consorziate Idealservice di Piasan di Prato - Udine e Cosp Tecno Service di Terni, per tutta la durata del contratto di affidamento del servizio, la cui scadenza è prevista per il 17/03/2015.

Art. 30

Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 01/01/2014.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni norma comunale in contrasto.
3. I Regolamenti previgenti per l'applicazione della Tariffa rifiuti, conservano efficacia per il periodo accertativo consentito dalle norme.
4. Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione Tariffa o dei rifiuti urbani e con riflessi sull'applicazione della Tariffa, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento comunale purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da rendere possibile la loro applicazione, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento. Fanno eccezione le norme che rinviavano ad espresse modificazioni o che presentino il carattere di norma programmatica. In tale ultime fattispecie incombe l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di mesi 6 dall'entrata in vigore delle nuove previsioni.
5. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano le norme del Codice Civile e si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/06, nel D.P.R. n. 158/1999 ed alle norme di legge richiamate dai decreti più sopra indicati.

UTENZE DOMESTICHE

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'**utenza domestica** è la seguente:

$$TF_{dom(n, s)i} = QUF_{dom} \cdot S_i \cdot Ka_{(n)}$$

$TF_{dom(n, s)i}$: quota fissa (€) della tariffa per un'**utenza domestica** *i* con *n* componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S_i

QUF_{dom} : quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento $Ka_{(n)}$.

$$QUF_{dom} = \frac{CFT_{dom}}{\sum_n S_{tot(n)} \cdot Ka_{(n)}}$$

CFT_{dom} : totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

$S_{tot(n)}$: superficie totale delle utenze domestiche con *n* componenti del nucleo familiare

$Ka_{(n)}$: coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'**utenza** (*n*)

Tali coefficienti sono stabiliti in maniera fissa dalla tabella 1a del DPR 158/1999 per i Comuni del centro Italia con popolazione maggiore a 5.000 abitanti

S_i : superficie dell'**utenza domestica** *i*

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La **quota variabile** della tariffa applicata alle **utenze domestiche**, determinata ai sensi dell'art. 7 - comma 4 del presente Regolamento, è suddivisa nelle seguenti due componenti:

- i costi dei rifiuti differenziati sono attribuiti alle singole utenze in base ai coefficienti proporzionali di produttività K_b di cui al DPR 158/1999 che tiene conto della composizione del nucleo familiare;
- i costi del residuo non riciclabile sono attribuiti alle singole utenze in base alla quantità di rifiuto prodotto, espressa in Kg, corrispondente al volume totale dei sacchetti richiesti dalle utenze, secondo le modalità precisate di seguito. In considerazione dell'obbligo dell'utenza domestica a conferire i rifiuti al servizio pubblico, il Consiglio Comunale stabilisce annualmente la dotazione volumetrica minima annua ritenuta necessaria per soddisfare tale obbligo, che sarà addebitata al singolo utente per la copertura integrale dei costi come previsto dalla normativa vigente. L'utente ha facoltà di richiedere ulteriori sacchetti, nei quantitativi stabiliti annualmente dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe, con un addebito tariffario.

La quota variabile è determinata secondo la seguente espressione:

$$TV_{dom(n)i} = (QUVD_{dom} \cdot K_{b(n)} \cdot CuD) + (CuVR_{dom} \cdot \sum P(v)_i \cdot S(v)_i + CuI \cdot N_s)$$

$TV_{dom(n)i}$: quota variabile (€) della tariffa per un'utenza domestica i con n componenti

$QUVD_{dom}$: quantitativo di rifiuti differenziati prodotti per abitante equivalente (Kg), determinato dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti differenziati prodotti dalle utenze domestiche e il numero totale di abitanti equivalenti determinato dalla sommatoria dei prodotti del numero di utenze domestiche con numero di componenti pari ad n per il corrispondente coefficiente proporzionale di produttività (K_b)

$$QUVD_{dom} = \frac{Q_{totDdom}}{\sum_i N_{(n)i} \cdot K_{b(n)}}$$

$Q_{totDdom}$: quantità totale di rifiuti differenziati prodotti dalle utenze domestiche

$N_{(n)}$: numero totale delle utenze domestiche con numero di componenti del nucleo familiare pari ad n

$Kb_{(n)}$: coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti n del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 2 dell'allegato 1 del DPR 158/1999

CuD: costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili per la differenziata attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti differenziati prodotti dalle utenze domestiche

CuVRdom: quota unitaria (€/kg) determinata dal rapporto tra costi variabili del residuo non riciclabile attribuiti alle utenze domestiche e quantità totale di rifiuto residuo non riciclabile raccolta dalle utenze domestiche

$$CuVRdom = \frac{CVDRdom}{QtotRdom}$$

CVDRdom: totale costi variabili del residuo non riciclabile attribuiti alle utenze domestiche

QtotRdom: quantità totale di rifiuto residuo non riciclabile prodotti dalle utenze domestiche

$P(v)_i$: quantità di rifiuto residuo non riciclabile (kg) corrispondente al sacchetto di volume v_i , calcolata moltiplicando il volume v del sacchetto di rifiuto residuo non riciclabile consegnato all'utenza domestica i per il peso specifico medio corrispondente (kg/l) stabilito annualmente dal Consiglio Comunale

$S(v)_i$: numero dei sacchetti di rifiuto residuo non riciclabile di volume v consegnato all'utenza domestica i pari al numero minimo stabilito annualmente dal Consiglio Comunale

CuI: costo del sacchetto integrativo stabilito annualmente dal Consiglio Comunale

Ns: numero di sacchetti integrativi acquistati dalla singola utenza come previsto all'art. 9 comma 8 del presente Regolamento

UTENZE NON DOMESTICHE

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della tariffa per le **utenze non domestiche** si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$TF_{ndom(ap, sap) i} = QUF_{ndom} \cdot S_{ap(ap) i} \cdot Kc(ap)$$

$TF_{ndom(ap, sap) i}$: quota fissa (€) della tariffa per l'utenza non domestica i di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

QUF_{ndom} : quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche ed il totale delle superfici occupate dalle utenze medesime, corrette per il coefficiente potenziale di produzione Kc

$$QUF_{ndom} = \frac{CFT_{ndom}}{\sum_{ap} S_{tot(ap)} \cdot Kc_{(ap)}}$$

CFT_{ndom} : totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

$S_{tot(ap)}$: superficie totale dei locali dove si svolge la tipologia di attività produttiva ap

$Kc_{(ap)}$: coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività ap. I valori attribuiti a tale coefficiente saranno definiti annualmente dal Consiglio Comunale in una misura compresa tra i coefficienti minimi ed i coefficienti massimi riportati nella tabella 3a del DPR 158/1999 per i Comuni del centro Italia con popolazione maggiore a 5.000 abitanti

$S_{ap(ap) i}$: superficie dei locali dove si svolge la tipologia di attività produttiva ap dell'utenza non domestica i

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La **quota variabile** della tariffa applicata alle **utenze non domestiche**, determinata ai sensi dell'art. 7 - comma 4, è suddivisa nelle seguenti due componenti:

- i costi dei rifiuti differenziati sono attribuiti alle singole utenze in base ai coefficienti di produzione K_d di cui al DPR 158/1999, stabiliti dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.
- i costi del residuo non riciclabile sono attribuiti alle singole utenze in base alla quantità di rifiuto prodotto, espressa in Kg, corrispondente al volume totale dei contenitori richiesti dalle utenze (sacchetti o bidoni di diversa volumetria) per un totale di svuotamenti stabiliti annualmente dal Consiglio Comunale .

La quota variabile è determinata secondo la seguente espressione:

$$TV_{ndom(ap, S_{ap})i} = CuD \cdot S_{ap}(ap) \cdot K_d(ap) + CuVR_{ndom} \cdot P \cdot V_{toti} \cdot SV$$

$TV_{ndom(ap, S_{ap})i}$: quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica i di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap} .

CuD : costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili per la differenziata attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti differenziati prodotti dalle utenze non domestiche.

$S_{ap}(ap)$: superficie dei locali dove si svolge la tipologia di attività produttiva ap

$K_d(ap)$: coefficiente potenziale di produzione in kg/mq anno che tiene conto della quantità di rifiuto connessa alla tipologia di attività definita annualmente dal Consiglio Comunale in una misura compresa tra i coefficienti minimi ed i coefficienti massimi riportati nella tabella 4a del DPR 158/1999 per i Comuni del centro Italia con popolazione maggiore a 5.000 abitanti.

$CuVR_{ndom}$: quota unitaria (€/kg) determinata dal rapporto tra costi variabili del residuo non riciclabile attribuiti alle utenze non domestiche e quantità totale di rifiuto residuo non riciclabile raccolta dalle utenze non domestiche

$$CuVR_{ndom} = \frac{CVR_{ndom}}{QtotR_{ndom}}$$

CVDR_{ndom}: totale costi variabili riferibili al residuo non riciclabile attribuiti alle utenze non domestiche

QtotR_{ndom}: quantità totale di rifiuti residuo non riciclabile prodotti dalle utenze non domestiche

P: peso specifico medio (kg/l) stabilito annualmente dal Consiglio Comunale .

V_{toti}: volume totale dei contenitori di rifiuto residuo non riciclabile consegnato all'utenza non domestica **i**

SV: numero svuotamenti stabiliti annualmente dal Consiglio Comunale.
